Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 77

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - **Sabato, 27 marzo 1971** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 febbraio 1971, n. **88**.

Proroga del contributo di lire 30 milioni alla Società europea di cultura.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo concesso alla Società europea di cultura (SEC) con sede in Venezia, dalle leggi 22 novembre 1961, n. 1323, e 16 gennaio 1967, n. 4, è prorogato fino all'esercizio finanziario 1980 nella misura di annue lire 30 milioni.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 15 milioni per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1971, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo numero 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle opportune variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 febbraio 1971

SARAGAT

COLOMBO — FERRARI AGGRADI — MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 17 febbraio 1971, n. **89**.

Modificazioni all'articolo 75 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'articolo 75 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

« Chiunque trova un bambino deve farne la consegna all'ufficiale dello stato civile con le vesti e gli altri oggetti e contrassegni rinvenuti presso il bambino stesso; deve inoltre dichiarare tutte le circostanze di tempo e di luogo in cui il rinvenimento è avvenuto.

Della consegna si redige nel registro di nascita processo verbale circostanziato, nel quale si devono in ogni caso enunciare l'età apparente e il sesso del bambino, il nome e cognome che gli sono imposti e l'istituto a cui esso è consegnato.

I bambini trovati sono affidati ai servizi di assistenza dell'amministrazione provinciale del luogo in cui il bambino è stato trovato o è nato.

Nei casi predetti, nonchè nei casi di bambini denunciati o risultanti come nati da genitori ignoti, l'ufficiale di stato civile procede, entro dieci giorni dalla formazione dell'atto, alla segnalazione di cui all'articolo 314/5 del codice civile ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 febbraio 1971

SARAGAT

COLOMBO — REALE — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 17 febbraio 1971, n. **90**.

Disposizioni integrative dell'articolo 4 del decreto legislativo 5 aprile 1946, n. 216, circa la dichiarazione di morte delle persone scomparse in operazioni belliche terrestri nell'ultimo conflitto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 5 aprile 1946, n. 216, si applicano anche nei riguardi delle persone scomparse in occasione di eventi bellici terrestri, nel conflitto 1940-1945, quando vi siano elementi tali da far ritenere che, date le circostanze di fatto, di tempo e di luogo, nelle quali si verificò la scomparizione, non possano sussistere probabilità di sopravvivenza per le persone scomparse.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 febbraio 1971

SARAGAT

COLOMBO — TANASSI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 17 febbraio 1971, n. 91.

Modifica alla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 40 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, è sostituito dal seguente:

« Le pene disciplinari, da applicarsi secondo i casi, sono:

1) l'avvertimento, che consiste nel richiamare il colpevole sulla mancanza commessa e nell'esortarlo a non ricadervi, ed è dato con lettera del Presidente del Consiglio dell'ordine:

2) la censura, che è una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso;

3) la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non inferiore a due mesi e non maggiore di un anno, salvo quanto è stabilito nell'articolo 43;

4) la cancellazione dall'albo;

5) la radiazione dall'albo ».

Art. 2.

L'articolo 41 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, è sostituito dal seguente:

« La radiazione è pronunciata contro l'avvocato o il procuratore che abbia comunque, con la sua condotta, compromesso la propria reputazione e la dignità della classe forense ».

Art. 3.

L'articolo 42 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, è sostituito dal seguente:

« Importano di diritto la radiazione dagli albi degli avvocati e dei procuratori:

a) l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o dall'esercizio della professione di avvocato o di procuratore;

b) la condanna per uno dei reati preveduti negli articoli 372, 373, 374, 377, 380 e 381 del codice penale.

Importano di diritto la cancellazione dagli albi:

a) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dall'esercizio della professione di avvocato o di procuratore;

b) il ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati nell'articolo 222, comma secondo, del codice penale;

c) l'assegnazione ad una colonia agricola od a una casa di lavoro.

I provvedimenti preveduti nel presente articolo sono adottati dal Consiglio dell'ordine, sentito il professionista ».

Art. 4.

L'articolo 43 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, è sostituito dal seguente:

« Oltre i casi di sospensione dall'esercizio della professione preveduti nel codice penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio della professione:

a) il ricovero in un manicomio giudiziario fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, il ricovero in una casa di cura o di custodia, l'applicazione di una tra le misure di sicurezza non detentive prevedute nell'articolo 215 del codice penale, comma terzo, numeri 1), 2) e 3);

b) l'applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza, ordinata dal giudice a norma degli articoli 140 e 206 del codice penale.

La sospensione è dichiarata dal Consiglio dell'ordine, sentito il professionista.

Il Consiglio può pronunciare, sentito il professionista, la sospensione dell'avvocato o del procuratore sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale o contro il quale sia stato emesso mandato od ordine di comparizione o di accompagnamento, senza pregiudizio delle più gravi sanzioni.

Nei casi preveduti nel presente articolo la durata della sospensione non è assoggettata al limite stabilito nell'articolo 40, n. 3 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 febbraio 1971

SARAGAT

COLOMBO — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 24 febbraio 1971, n. 92.

Facoltà dell'Azienda nazionale autonoma delle strade di trasportare all'esercizio successivo gli ordini di accreditamento emessi sui capitoli del titolo II (spese in conto capitale).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Gli ordini di accreditamento emessi dall'Azienda nazionale autonoma delle strade a carico del titolo II — spese in conto capitale — del bilancio, rimasti in tutto o in parte inestinti alla fine dell'esercizio, possono essere, a richiesta dei funzionari delegati, trasportati, integralmente o per la parte inestinta, all'esercizio successivo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 febbraio 1971

SARAGAT

COLOMBO — LAURICELLA — FERRARI AGGRADI — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 24 febbraio 1971, n. **93.**

Ripartizione dei proventi di cancelleria degli uffici di conciliazione previsti dalla legge 28 luglio 1895, n. 455, e successive modificazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

I diritti di cancelleria spettanti ai segretari comunali ed ai dipendenti dei comuni che esercitano le funzioni di cancellieri o di cancellieri aggiunti presso gli uffici di conciliazione non possono superare, durante l'anno, la metà dello stipendio, salvo le riduzioni prescritte dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373, e dall'articolo 29, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, quando ne ricorra l'applicazione.

Nel caso di cumulo fra i diritti di cui al comma precedente e quelli di segreteria, l'importo massimo complessivamente attribuibile non può superare quello risultante dal precedente comma maggiorato di altro importo commisurato al 35 per cento degli assegni per carico di famiglia.

Le somme riscosse per diritti di cancelleria, detratti i diritti spettanti ai cancellieri e ai cancellieri aggiunti, ai sensi dei commi precedenti, sono devolute al comune e destinate al funzionamento degli uffici di conciliazione, ivi compreso il pagamento dei compensi dei messi di conciliazione e degli amanuensi non dipendenti dalle amministrazioni comunali.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 febbraio 1971

SARAGAT

COLOMBO — RESTIVO — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 25 febbraio 1971, n. **94.**

Erogazione, per gli anni 1968, 1969 e 1970, di contributi straordinari agli enti pubblici e agli imprenditori concessionari di autoservizi di linea per viaggiatori.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Agli enti pubblici e agli imprenditori che esercitano professionalmente autoservizi pubblici di linea ordinari di concessione statale, e che non usufruiscono di altri interventi finanziari, sussidi e sovvenzioni a carico dello Stato, può essere accordato un contributo finanziario dello Stato in relazione alle percorrenze chilometriche effettuate negli anni 1968, 1969 e 1970 ed alle condizioni economiche dei relativi esercizi.

Il contributo potrà essere corrisposto fino al limite di lire 30 per autobus-chilometro. Potrà però essere elevato fino al limite di lire 60 per autobus-chilometro per le autolinee dipendenti da imprese a partecipazione dello Stato o delle regioni, o che si svolgono in zone montane, ovvero nei territori di cui alle leggi speciali per la industrializzazione delle zone depresse.

Per gli autoservizi pubblici di linea ordinari di concessione statale, gestiti da imprese a totale partecipazione dello Stato o di sue aziende autonome, i cui collegi sindacali siano formati esclusivamente da rappresentanti dell'amministrazione dello Stato, il contributo sarà corrisposto nella misura dell'80 per cento del disavanzo di esercizio, risultante dal conto economico approvato dagli organi amministratori delle rispettive imprese e convalidato dal visto dei relativi collegi sindacali.

Il contributo è destinato ad assicurare la prosecuzione dei pubblici autoservizi ed a garantire lo stato di efficienza del necessario materiale rotabile. Il contributo sarà accordato alle imprese che al momento della liquidazione dello stesso siano legittimamente esercenti delle autolinee per le quali il contributo verrà concesso. Sono escluse dal contributo le imprese esercenti le autolinee in subappalto, quelle che non hanno assicurato la normale efficienza del servizio e quelle che non hanno rispettato il contratto di lavoro e le leggi sociali.

Art. 2.

All'atto della concessione del contributo previsto all'articolo 1, il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sentito il parere delle giunte regionali nel cui territorio si esercita il servizio in concessione, ha facoltà di vincolare, in tutto o in parte, l'utilizzazione del contributo accordato al rinnovo del materiale rotabile.

Art. 3.

I criteri e le modalità di erogazione dei contributi saranno stabiliti con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per il bilancio e la programmazione economica, tenendo conto delle risultanze dei conti di esercizio del complesso delle linee esercitate, in misura proporzionale alle passività ritenute ammissibili, escludendo la parte relativa alle linee concorrenti ai servizi di trasporto ad impianti fissi, sulla base dell'incidenza degli oneri dei trasporti di carattere sociale.

Le relative erogazioni saranno disposte con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile in base al parere della commissione interministeriale per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione, di cui alla legge 14 giugno 1949, n. 410.

Art. 4.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 8 miliardi in relazione alle percorrenze effettuate nell'anno 1968, di lire 8 miliardi in relazione a quelle svolte nel 1969 e di lire 10 miliardi in relazione a quelle effettuate nell'anno 1970, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per il 1968 si farà fronte, in deroga al disposto dell'articolo 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64, con corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1969; mentre all'onere derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni 1969 e 1970 si farà fronte mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, per quanto previsto nel precedente comma, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 febbraio 1971

SARAGAT

COLOMBO — VIGLIANESI — FERRARI AGGRADI — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 25 febbraio 1971, n. 95.

Provvidenze per gli invalidi per servizio e loro congiunti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini della concessione del trattamento privilegiato di pensione ai dipendenti civili e militari dello Stato, la classificazione delle mutilazioni ed infermità, dipendenti da causa di servizio ordinario, si effettua applicando, secondo i casi, le tabelle *A*, *B*, *E*, *F* ed *F*-1 annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313.

Per la determinazione del trattamento complessivo spettante in caso di coesistenza di più infermità si applicano le disposizioni previste dagli articoli 17 e 18 della legge 18 marzo 1968, n. 313.

Art. 2.

Gli importi degli assegni di superinvalidità previsti dall'articolo 1 della legge 3 aprile 1958, n. 474 (lettere A, A-*bis* e B) e dall'articolo 2 della legge 4 maggio 1951, n. 306 (lettere dalla C alla G), sono elevati complessivamente alle seguenti misure:

Lettera A	annue	L.	984.000
» A-*bis*	»	»	840.000
» B	»	»	667.400
» C	»	»	412.900
» D	»	»	384.000
» E	»	»	344.600
» F	»	»	264.100
» G	»	»	227.400

Art. 3.

L'assegno complementare previsto dal primo comma dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1965, n. 488, a favore degli invalidi di 1ª categoria con o senza assegni di superinvalidità, è stabilito nella misura unica di lire 444.000 annue.

Art. 4.

L'assegno di incollocamento istituito con l'articolo 2 della legge 23 aprile 1965, n. 488, è elevato da lire 174.000 a lire 204.000 annue.

Resta fermo quanto disposto dall'articolo 2 della legge 23 aprile 1965, n. 488.

Art. 5.

L'assegno di previdenza istituito con l'articolo 3 della legge 23 aprile 1965, n. 488, è elevato da lire 174.000 a lire 204.000 annue.

Resta fermo quanto disposto dall'articolo 3 della legge 23 aprile 1965, n. 488.

Art. 6.

Ai mutilati ed agli invalidi per servizio con diritto a pensione o ad assegno privilegiati ordinari per minorazioni dalla 2ª all'8ª categoria della tabella *A* annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e che siano incollocabili ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, in quanto per la natura ed il grado della loro invalidità di servizio, possano riuscire di pregiudizio alla salute od incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che risultino effettivamente incollocati, è attribuito, in aggiunta alla pensione e fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, un assegno di incollocabilità nella misura pari alla differenza fra il trattamento complessivo corrispondente alla 1ª categoria senza superinvalidità e quello complessivo, di cui sono titolari, escluso l'eventuale assegno di cura. Ove il diritto all'assegno di incollocabilità derivi da infermità neuropsichica o epilettica, ascrivibile, alla 2ª, 3ª o 4ª categoria, l'assegno stesso viene liquidato, fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, in misura pari alla differenza fra il trattamento complessivo corrispondente alla 1ª categoria con assegno di superinvalidità di cui alla tabella *E*, lettera G della citata legge 18 marzo 1968, n. 313, esclusa l'indennità di accompagnamento, e quello complessivo, di cui gli invalidi fruiscono, escluso l'eventuale assegno di cura.

Gli invalidi provvisti di assegno di incollocabilità e per la durata di questo vengono assimilati, a tutti gli effetti, agli invalidi ascritti alla 1ª categoria.

Ai mutilati ed invalidi per servizio che, fino alla data del compimento del sessantacinquesimo anno di età, abbiano beneficiato dell'assegno di incollocabilità, viene corrisposto, dal giorno successivo alla data predetta ed in aggiunta al trattamento stabilito per la categoria alla quale sono ascritti, un assegno pari alla pensione minima prevista per gli assicurati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di cui all'articolo 10, secondo comma, lettera *a*), della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni. L'assegno è cumulabile con l'assegno di previdenza.

Il Ministro competente provvede alla concessione o al diniego dell'assegno di incollocabilità sentito il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie di cui all'articolo 4 del regio decreto 27 giugno 1933, n. 703, e successive modificazioni.

Il trattamento di incollocabilità previsto dai precedenti commi è concesso, sospeso o revocato, secondo le modalità stabilite dalla legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra.

Art. 7.

Il titolare di pensione od assegno privilegiati ordinari di 1ª categoria ha diritto di conseguire, su domanda, a titolo di integrazione, un aumento annuo:

a) di lire 36.000 per la moglie che non abbia un reddito proprio superiore alle lire 360.000 annue;

b) di lire 72.000 per ciascuno dei figli, finché minorenni, ed inoltre nubili, se femmine.

Sono equiparati ai minorenni i figli celibi e le figlie nubili maggiorenni purché siano riconosciuti, in sede di accertamenti sanitari, comunque inabili a proficuo lavoro.

In caso di inabilità temporanea l'aumento è concesso nei termini e con le modalità stabiliti per gli assegni rinnovabili.

L'aumento di integrazione di cui alla lettera *b*) del primo comma compete anche per i figli maggiorenni, nubili se di sesso femminile, qualora siano iscritti ad università o ad istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi, ma non oltre il 26° anno di età.

Agli effetti del presente articolo sono parificati ai figli legittimi i figli legittimati per susseguente matrimonio.

L'aumento di integrazione spetta anche per i figli legittimati per decreto, per i figli naturali riconosciuti nonchè per i figli adottati nelle forme di legge e per gli affiliati, purchè l'adozione o l'affiliazione sia avvenuta prima del compimento del sessantesimo anno di età da parte dell'invalido.

Se la domanda di cui al primo comma del presente articolo sia presentata oltre un anno dal giorno in cui è sorto il diritto, l'aumento di integrazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda stessa.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alla donna provvista di pensione o di assegno di 1ª categoria.

I titolari di più pensioni privilegiate ordinarie possono conseguire, per ciascun figlio, un solo aumento di integrazione. Se entrambi i genitori siano titolari di pensione o assegno privilegiati ordinari di 1ª categoria, con o senza superinvalidità, l'aumento di integrazione, di cui alla lettera *b*) del primo comma, è concesso ad uno solo di essi.

L'aumento di integrazione per la moglie e per i figli a carico, di cui ai precedenti commi, non è cumulabile con le quote di aggiunta di famiglia previste a favore dello stesso personale dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni.

Alla concessione degli aumenti di integrazione di cui al presente articolo provvedono le competenti Direzioni provinciali del tesoro.

Art. 8.

Ai titolari di pensioni o assegni privilegiati ordinari che siano affetti da una delle mutilazioni o invalidità contemplate nella tabella *E* annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, è accordata d'ufficio un'indennità per le necessità di assistenza o per la retribuzione di un accompagnatore anche nel caso che il servizio di assistenza o di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato.

L'indennità è concessa nelle seguenti misure mensili:

Lettera A	L.	50.500
» A-*bis*	»	45.500
» B	»	41.200
» C	»	32.000
» D	»	26.800
» E	»	21.500
» F	»	20.700
» G	»	17.400

L'indennità è ridotta come segue per i titolari di pensioni o assegni privilegiati ordinari residenti in comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti:

Lettera A	L.	47.500
» A-*bis*	»	42.500
» B	»	38.200
» C	»	29.000
» D	»	23.800
» E	»	18.500
» F	»	17.700
» G	»	14.400

Ai pensionati affetti da una delle invalidità specificate alle lettere A, A-*bis* numeri 1), 2), comma secondo, 3); B numeri 1), 3), 4); C; D; E n. 1) della tabella stessa, è data facoltà della scelta fra l'accompagnatore militare con l'indennità ridotta prevista dal comma successivo e l'indennità nella misura intera.

In caso di scelta dell'accompagnatore militare, l'indennità di cui ai precedenti commi è ridotta di lire 14.400 per gli invalidi residenti in comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti e di lire 17.400 negli altri casi.

L'indennità è corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in ospedali od in altri luoghi di cura.

Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in istituti rieducativi od assistenziali, l'indennità è corrisposta nella misura di quattro quinti all'Istituto e per il rimanente quinto all'invalido.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma si considerano soltanto le ammissioni disposte dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra — nell'esercizio della attività prevista dalla legge 5 maggio 1961, n. 423 — che darà comunicazione delle suddette ammissioni alla Direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione.

Art. 9.

Nei casi in cui alla scadenza degli assegni privilegiati ordinari rinnovabili non sia ancora intervenuto un provvedimento ai sensi dell'articolo 9 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, le amministrazioni centrali competenti dovranno prorogare gli assegni stessi fino a due anni, in base agli atti ed alla relativa liquidazione.

Nei casi di mutamento di categoria, con assegnazione di categoria inferiore, le somme corrisposte per proroga saranno imputate al nuovo assegno od alla pensione, limitatamente, però, all'importo degli arretrati costituiti dalle rate maturate della minore categoria. Oltre tale limite non si farà luogo al recupero; nel caso che non venga accordato assegno o pensione, le somme predette saranno abbuonate.

Ove l'invalido, senza giustificato motivo, non si sia presentato alla visita sanitaria disposta alla scadenza dell'assegno rinnovabile, entro un anno dalla convocazione o dalla scadenza degli assegni già attribuiti, se tale termine sia più favorevole, questi per ottenere la

pensione, l'assegno o l'indennità deve presentare apposita domanda e gli assegni, eventualmente spettanti, decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa.

Le competenti commissioni mediche sono tenute a comunicare alle singole amministrazioni centrali interessate i nominativi degli invalidi da esse amministrati che non si sono presentati alla visita per la rinnovazione dell'assegno entro l'anno dall'invito, trasmettendo i documenti comprovanti la data di notificazione dell'invito stesso.

In deroga alle norme di cui agli articoli 8 e 9 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, la somma dei vari periodi per cui è accordato l'assegno rinnovabile, non può eccedere i quattro anni per gli invalidi affetti da un'infermità di cui alla tabella *E* annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e fruenti per la stessa infermità di assegno rinnovabile con superinvalidità. In ogni caso, qualora i detti invalidi, alla scadenza dell'assegno, vengano riconosciuti migliorati sì da essere ascrivibili ad una categoria inferiore alla prima, conservano immutato il trattamento economico precedente per un biennio ed il nuovo trattamento decorrerà dalla scadenza del biennio medesimo ove venga riconfermata la ascrivibilità alla categoria inferiore.

Art. 10.

L'articolo 5 della legge 23 aprile 1965, n. 488, è così modificato:

« A favore dei titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari per infermità tubercolare, o di sospetta natura tubercolare che non abbiano assegno di superinvalidità, è concesso un assegno di cura non riversibile nella misura di annue lire 96.000, se si tratti di infermità ascrivibile ad una delle categorie dalla 2ª alla 5ª, e di annue lire 48.000 se l'infermità stessa sia ascrivibile alle categorie dalla 6ª all'8ª della tabella *A* annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 ».

Art. 11.

In deroga alle norme di cui agli articoli 6 e 7 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, è consentito il cumulo dell'indennità per una volta tanto per infermità ascrivibili alla tabella *B* annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, con la pensione o l'assegno rinnovabile per infermità ascrivibile alla tabella *A* annessa alla legge stessa. Le due attribuzioni si effettuano distintamente, ma l'ammontare dei due trattamenti non potrà, in alcun caso, superare la misura del trattamento complessivo, che sarebbe spettato all'invalido, qualora le infermità classificate alla tabella *B* fossero state ascritte all'8ª categoria della tabella *A*.

Art. 12.

Nei casi di aggravamento delle infermità per le quali sia già stato concesso trattamento privilegiato ordinario o per le quali sia stato emesso provvedimento negativo perché le infermità non erano valutabili ai fini della classificazione, l'invalido civile o militare può far valere i suoi maggiori diritti chiedendone la revisione senza limite di tempo. Se, eseguiti gli opportuni accertamenti sanitari, la domanda è respinta, essa può essere rinnovata non più di due volte per la stessa infermità.

Si considera che sia sopravvenuto aggravamento anche quando la competente commissione medica dichiari che l'invalidità, sebbene non aggravata, sia tuttavia da ascrivere ad una categoria superiore a quella a cui venne prima assegnata, purché tale giudizio sia confermato dall'autorità sanitaria superiore. Qualora la rivalutazione proposta superi almeno di due categorie la precedente assegnazione, detta autorità sanitaria deve pronunciarsi su visita diretta.

In caso di aggravamento o di rivalutazione, la nuova pensione od il nuovo assegno rinnovabile decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, oppure, qualora risulti più favorevole, dalla data della visita collegiale di prima istanza ed è pagato con deduzione delle quote di pensione o di assegno rinnovabile già riscosso dall'interessato dopo la detta decorrenza.

Qualora l'interessato, senza giustificato motivo, non si presenti alla visita medica disposta per accertare il denunciato aggravamento dell'invalidità entro tre mesi dalla convocazione, gli accertamenti sanitari non possono essere effettuati che a seguito di nuova domanda da parte dell'invalido. L'eventuale più favorevole trattamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa. Le competenti commissioni mediche debbono osservare la procedura indicata nel quarto comma dell'articolo 9 della presente legge.

Nel caso di nuova liquidazione di indennità per una volta tanto, quest'ultima è concessa in aggiunta a quella precedentemente goduta e con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, fermo restando il limite massimo di cui al secondo comma dell'articolo 6 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e successive modificazioni.

Nel caso in cui al titolare spetti, per aggravamento o rivalutazione, pensione od assegno rinnovabile per periodi in cui sia stata già liquidata indennità per una volta tanto, l'importo dell'indennità stessa, limitatamente a detti periodi, viene recuperato mediante trattenuta sui ratei arretrati. Ove residuino altre somme a debito dell'interessato, il recupero è effettuato sui ratei successivi, secondo le norme contemplate dall'ottavo comma dell'articolo 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Resta impregiudicata la facoltà per gli invalidi provvisti di assegni di incollocabilità — di cui al precedente articolo 6 — di chiedere la revisione della pensione o dell'assegno per aggravamento dell'invalidità di servizio ai sensi delle norme contenute nel presente articolo.

Art. 13.

Alle vedove ed ai figli dei titolari di trattamento privilegiato ordinario di 1ª categoria, con o senza assegno di superinvalidità, è concesso, per la durata di tre anni dal decesso del dante causa, un trattamento corrispondente alla pensione di 1ª categoria compreso l'assegno complementare, istituito con l'articolo 8 della legge 23 aprile 1965, n. 488, nella misura di lire 444.000 annue oltre agli aumenti di cui all'articolo 7, primo comma, lettera *b*) della presente legge qualunque sia la causa del decesso, purché la domanda sia presentata entro due anni dalla data di morte del militare o del civile. Qualora la domanda sia presentata trascorso tale termine, il trattamento speciale suddetto decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda stessa ed è corrisposto, comunque, non

oltre il restante periodo di tre anni a decorrere dal giorno successivo e quello della data di morte del dante causa.

Dopo il predetto termine di tre anni comincia a decorrere il trattamento di pensione previsto dalle disposizioni in vigore. Resta salvo il diritto alla riversibilità ordinaria del trattamento privilegiato di quiescenza, concesso o spettante al dante causa.

La vedova e gli orfani dell'invalido di 1ª categoria, con o senza assegno di superinvalidità, deceduto per cause diverse da quelle che hanno determinato le invalidità, sono parificati, a tutti gli effetti, alla vedova ed agli orfani di caduto per servizio.

Art. 14.

L'articolo 2 della legge 3 aprile 1958, n. 474, è sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 1972, dal seguente:

« A favore di coloro che al 16 dicembre di ogni anno risultino titolari di pensione od assegno privilegiato ordinario di 1ª categoria è concessa un'indennità speciale annua, non riversibile, pari alla differenza tra una mensilità del trattamento complessivo spettante alla data suddetta, a titolo di pensione e di assegni accessori, e l'importo della tredicesima mensilità dovuta ai sensi della legge 26 novembre 1953, n. 876. L'indennità speciale, pari sempre alla differenza tra una mensilità del trattamento complessivo spettante al 16 dicembre di ogni anno, a titolo di pensione e di assegni accessori, e l'importo della tredicesima mensilità dovuta ai sensi della citata legge 26 novembre 1953, n. 876, spetta anche ai titolari di pensione od assegno privilegiato ordinario per invalidità ascritte alle categorie dalla 2ª all'8ª.

L'indennità di cui al precedente comma è concessa su domanda, a condizione che gli interessati non svolgano comunque alla data sopra indicata un'attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri ed inoltre, per i soli invalidi ascritti alle categorie dalla 2ª all'8ª, qualora gli interessati risultino, ai sensi delle leggi in vigore, non assoggettabili all'imposta complementare progressiva sul reddito.

L'indennità speciale di cui al presente articolo è corrisposta dalle Direzioni provinciali del tesoro competenti nella seconda quindicina del mese di dicembre di ogni anno.

Nella domanda gli interessati debbono impegnarsi, a pena di irricevibilità, a segnalare tempestivamente alle Direzioni provinciali del tesoro il venir meno delle condizioni richieste.

La domanda di cui sopra è utile anche per la concessione del beneficio negli anni successivi a quello di presentazione ».

Art. 15.

Il militare che cessa dal servizio permanente o continuativo per infermità proveniente da causa di servizio con meno di 20 anni di servizio effettivo, ma 15 o più anni di servizio utile per la pensione, dei quali 12 di servizio effettivo, consegue — se più favorevole — la pensione considerando come se avesse compiuto 20 anni di servizio effettivo.

Nel caso di cui al precedente comma è applicabile il terzo comma dell'articolo 4 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876.

Art. 16.

L'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 agosto 1947, n. 833, è sostituito dal seguente:

« La pensione privilegiata per gli ufficiali e sottufficiali delle forze armate, ivi compresi i Corpi organizzati militarmente, e per i graduati e militi (esclusi gli allievi) dei carabinieri, della guardia di finanza e dei Corpi predetti, è liquidata in misura uguale all'ultimo stipendio o paga, oltre gli eventuali assegni utili a pensione goduti dal militare all'atto della cessazione dal servizio quando l'infermità o la lesione sia riconosciuta ascrivibile alla 1ª categoria, e nella misura del 90, 80, 70, 60, 50 40 e 30 per cento della pensione di 1ª categoria per le infermità o lesioni ascrivibili, rispettivamente, alle categorie 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª ».

Art. 17.

Le pensioni privilegiate ordinarie dei caporal maggiori e caporali, appuntati e soldati dell'Esercito e gradi equiparati della Marina e dell'Aeronautica e quelle degli allievi carabinieri, degli allievi guardie di finanza, degli allievi guardie di pubblica sicurezza, degli allievi agenti di custodia delle carceri e degli allievi guardie forestali per infermità ascritte alle categorie dalla 2ª all'8ª inclusa, sono liquidate, rispettivamente, al 90, 80, 70, 60, 50, 40 e 30 per cento della pensione corrispondente alle infermità di 1ª categoria.

Art. 18.

L'assegno speciale annuo a favore dei grandi invalidi di guerra, fruenti di assegno di superinvalidità, di cui alla legge 18 ottobre 1969, n. 751, è esteso, con decorrenza dal 1° gennaio 1971, ai grandi invalidi per servizio.

Art. 19.

Sono estese, in quanto applicabili, ai figli degli invalidi per servizio, titolari di trattamento privilegiato ordinario di 1ª categoria, le disposizioni di legge a favore degli orfani dei caduti per servizio.

Art. 20.

I miglioramenti derivanti dall'applicazione della tabella *F* indicata nell'articolo 1 e degli articoli 2, 3, 4, 5, 7 e 8, sono concessi d'ufficio, con decorrenza dal 1° gennaio 1969.

Art. 21.

Per ottenere la concessione dei benefici previsti dai precedenti articoli 1 (tabelle *A*, *E* ed *F*. 1), 6 (primo comma), 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, i titolari di pensioni od assegni liquidati con decreto emanato prima della data di entrata in vigore della presente legge debbono presentare domanda all'amministrazione centrale da cui dipendevano all'atto della cessazione dal servizio.

Se la domanda è presentata entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge i benefici previsti dai precedenti articoli 1 (tabelle *A*, *E* ed *F*. 1), 6 (primo comma), 9, 12, 13 e 15, sono dovuti con decorrenza dal 1° gennaio 1969. Se la domanda è presentata successivamente, i benefici stessi sono dovuti con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Le amministrazioni centrali, all'atto del ricevimento della domanda, disporranno, se necessario, appositi accertamenti sanitari, e, in seguito alle risultanze di tali accertamenti, provvederanno in merito alle domande stesse con decreto concessivo o negativo, adottato e comunicato con le forme e le modalità vigenti in materia di pensioni ordinarie.

Ai titolari di pensioni accordate con decreto di data non anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, i benefici previsti dagli articoli 1 (tabelle *A*, *B*, *E* ed *F*. 1), 9, 12 e 15 debbono essere concessi d'ufficio con il decreto di liquidazione della pensione.

Art. 22.

Ai mutilati ed invalidi, ai quali, in applicazione di disposizioni anteriormente in vigore, sia stato attribuito un trattamento pensionistico in base a classificazioni più favorevoli di quelle previste dalla presente legge, è conservato il diritto al trattamento corrispondente alle classificazioni già effettuate. Per i titolari di assegno rinnovabile la disposizione di cui al presente articolo si applica fino alla data di scadenza dell'assegno stesso.

Art. 23.

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati: l'articolo 3 del decreto-legge 26 gennaio 1948, n. 74; l'articolo 2 del decreto-legge 9 marzo 1948, n. 258; gli articoli 1, 3, 6 ed 8, secondo comma, della legge 4 maggio 1951, n. 306; l'articolo 1 della legge 6 giugno 1952, n. 683; gli articoli 2, primo e secondo comma, 3, 4 e 6, quarto comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 993; l'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20; gli articoli 1, secondo comma, 3 e 4 della legge 3 aprile 1958, n. 474; gli articoli 1, 6, 8, secondo comma, 9, 10, primo comma, ed 11 della legge 23 aprile 1965, n. 488, e tutte le disposizioni contrarie o con essa non compatibili.

Fino alla data di entrata in vigore della presente legge deve intendersi applicabile, anche nei riguardi del personale civile, il primo comma dell'articolo 10 della legge 23 aprile 1965, n. 488.

Art. 24.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 850 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1969 e 1970 e in lire 930 milioni per l'anno finanziario 1971 si fa fronte, rispettivamente, a carico del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità, indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64, e mediante riduzione dei corrispondenti capitoli n. 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1970 e 1971.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 febbraio 1971

SARAGAT

COLOMBO — RESTIVO — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 3 marzo 1971, n. **96**.

Adeguamento del trattamento economico dei commissari di leva alla loro posizione giuridico-amministrativa di funzionari della carriera direttiva.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 12 dicembre 1960, n. 1597, è soppresso.

Art. 2.

L'articolo 4 della legge 18 gennaio 1952, n. 43, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali in servizio permanente conservano con la nomina a commissario di leva il trattamento economico goduto quali ufficiali.

Agli ufficiali della ausiliaria e della riserva spettano le competenze cui avrebbero avuto diritto nel caso di normale richiamo in servizio.

Agli stessi spettano i medesimi aumenti di assegni e di indennità di missione che sono stati o vengono attribuiti anche per promozione ad ufficiali di grado ed anzianità pari o inferiori, appartenenti alla stessa Arma o servizio di provenienza, sino a raggiungere l'ammontare stabilito per il grado di generale di brigata.

I predetti aumenti sono attribuiti con la osservanza delle modalità di cui all'articolo unico del decreto luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 295 ».

Art. 3.

L'articolo 5 della legge 18 gennaio 1952, n. 43, è sostituito dal seguente:

« Per conseguire il trattamento economico del grado di generale di brigata i commissari di leva devono aver prestato servizio per almeno tre anni nel ruolo di appartenenza e devono essere in godimento da almeno cinque anni del trattamento economico stabilito per il grado di colonnello ».

Art. 4.

La presente legge, nella sua prima applicazione, sarà operante nei confronti dei commissari di leva in servizio alla data del 1° luglio 1970 con esclusione della corresponsione degli assegni arretrati, sia per il personale in attività di servizio, sia per quello collocato a riposo dopo detta data.

Art. 5.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 16 milioni annui, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo 1606 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1971 e dei capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 marzo 1971

SARAGAT

COLOMBO — TANASSI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO

LEGGE 9 marzo 1971, n. **97**.

Autorizzazione della spesa per l'esecuzione dei programmi spaziali nazionali nel quadriennio 1969-1972.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 29 miliardi 400.000.000 per la concessione di contributi straordinari al Consiglio nazionale delle ricerche allo scopo di porre in atto i seguenti programmi di ricerca fondamentale ed applicata nel campo spaziale: completamento del programma San Marco « C » e studio del progetto San Marco « D » fino alla realizzazione del prototipo; manutenzione e migliorie del poligono mobile San Marco; programmi da svolgersi presso laboratori nazionali e programma spaziale « Sirio ».

La spesa suindicata è ripartita in quattro anni finanziari in ragione di lire 5.250.000.000 per l'anno 1969, di lire 8.453.600.000 per l'anno 1970, di lire 10.100.000.000 per l'anno 1971 e di lire 5.596.400.000 per l'anno 1972.

Art. 2.

I lavori di completamento del programma San Marco « C » e lo studio del progetto San Marco «D» fino alla realizzazione del prototipo, per l'importo di lire 1.200 milioni, ripartiti in due quote uguali nei due anni finanziari 1969 e 1970, e i compiti relativi alla manutenzione e alle migliorie del poligono San Marco, per l'importo di 1.500 milioni di lire per ciascuno degli anni finanziari 1969, 1970 e 1971, sono affidati al Centro ricerche aerospaziali dell'Università di Roma.

Per gli adempimenti di cui al precedente comma, il Consiglio nazionale delle ricerche è autorizzato a corrispondere all'Università di Roma contributi dell'importo di lire 2.100 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1969 e 1970 e di lire 1.500 milioni per l'anno finanziario 1971.

Art. 3.

La misura del contributo derivante dalla partecipazione italiana all'Organizzazione europea per lo sviluppo e la costruzione di vettori spaziali (ELDO) fino a tutto il 1971, previsto dall'articolo 1 della legge 17 febbraio 1968, n. 92, viene ridotta di lire 6.250 milioni.

Il contributo per gli anni 1970 e 1971 resta quindi rispettivamente determinato nella somma di lire 2.196.437.500.

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni finanziari 1969, 1970 e 1971, si provvede:

quanto a lire 5.250.000.000, relative al 1969, a carico del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, intendendosi a tal uopo prorogato il termine di utilizzo della predetta disponibilità, indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64;

quanto a lire 8.453.600.000 per l'anno 1970, a carico del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario;

quanto a lire 10.100.000.000 per l'anno 1971, con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 marzo 1971

SARAGAT

COLOMBO — GIOLITTI — FERRARI AGGRADI — TANASSI — MISASI

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO

LEGGE 9 marzo 1971, n. **98**.

Provvidenze per il personale dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità atlantica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I cittadini italiani che alla data del 30 giugno 1969 prestavano da almeno un anno la loro opera nel territorio nazionale alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, e che successivamente siano stati o siano licenziati in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione degli organismi medesimi sono assunti a domanda, se in possesso dei prescritti requisiti, nelle categorie non di ruolo di cui alla tabella I annessa al regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, o in categorie salariali non di ruolo corrispondenti a quelle previste per gli operai di ruolo dalla legge 5 marzo 1961, n. 90, e successive modificazioni, in relazione al titolo di studio posseduto e alla diversa natura delle mansioni prevalentemente svolte nel biennio anteriore al 30 giugno 1969 o nel minore periodo di servizio prestato anteriormente alla stessa data.

Al personale assunto nelle categorie impiegatizie sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, salvo quanto previsto al successivo quarto comma.

L'assunzione degli operai non di ruolo di cui al primo comma è a tempo indeterminato. Al compimento di un periodo di servizio lodevole ed ininterrotto di anni sei, ridotto a due per le categorie indicate nel quarto comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, gli interessati sono collocati nella corrispondente categoria del ruolo organico degli operai dell'Amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, cui vengono assegnati ai sensi dell'articolo 2, prescindendosi dal limite di età.

L'inquadramento nei ruoli organici del personale di cui ai precedenti commi avverrà in soprannumero in quanto occorra.

Art. 2.

La domanda di assunzione nelle categorie non di ruolo di cui all'articolo 1, diretta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data del licenziamento o, se questo sia già avvenuto, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Sul formale inquadramento delibera, entro 120 giorni dalla data di ricezione della domanda, una apposita commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, e composta da un magistrato del Consiglio di Stato, che la presiede, da sei funzionari delle carriere direttive dello Stato e da due rappresentanti del personale interessato. I provvedimenti della commissione sono definitivi.

Il personale che ottiene l'inquadramento è assegnato alle singole amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le amministrazioni interessate.

In relazione al numero dei dipendenti non di ruolo assegnati alle singole amministrazioni e sino alla cessazione dal servizio o all'inquadramento in ruolo degli interessati sono lasciati vacanti altrettanti posti nelle qualifiche iniziali dei corrispondenti ruoli organici o, se trattisi di operai, nella dotazione organica della corrispondente categoria. Questa disposizione non concerne i posti riservati ai concorsi già indetti alla data del decreto di assegnazione, nonchè a quelli previsti per la sistemazione di particolari categorie di personale che abbiano prestato servizio alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato, ed, infine, a quelli per i quali speciali norme consentono l'assunzione degli idonei oltre i normali limiti.

Art. 3.

Il servizio, anche se non di ruolo o non in pianta stabile nè continuativo, prestato dal personale assunto ai sensi dell'articolo 1 è riscattabile, ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, ai sensi, rispettivamente, delle leggi 26 maggio 1966, n. 372, e 6 dicembre 1965, n. 1368.

Lo stesso personale ha facoltà di optare, entro sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di assunzione, per il trattamento previdenziale in atto, qualora questo sia costituito da assicurazioni sociali obbligatorie gestite dall'INPS. L'opzione fatta è definitiva e deve considerarsi valida anche con il passaggio in ruolo organico.

La disposizione del primo comma è estesa al personale di cui all'articolo 64, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479.

Art. 4.

All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 200 milioni per l'anno finanziario 1970, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 marzo 1971

SARAGAT

COLOMBO — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 9 marzo 1971, n. **99**.

Autorizzazione di spesa per la ristampa degli atti relativi all'attività dell'Assemblea costituente.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 20.000.000 per provvedere alla ristampa degli atti relativi ai lavori dell'Assemblea costituente.

Art. 2.

Alla spesa di cui al precedente articolo sarà provveduto mediante riduzione del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 marzo 1971

SARAGAT

COLOMBO — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 1971.

Nomina del presidente del collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visti gli articoli 1 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che reca norme di attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 1970 con il quale è stato costituito il collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina del presidente del collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e di designare il componente effettivo che, in caso di assenza o di impedimento del presidente ne assuma temporaneamente le funzioni;

Sentiti i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Domenico Campanella, direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è nominato presidente del collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

Il dott. Corrado Del Pesce, ispettore generale capo del Ministero del tesoro, assume temporaneamente le funzioni di presidente, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1971

COLOMBO

(2886)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1970.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Poligrafica e cartevalori di Ercolano.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la S.p.a. Poligrafica e cartevalori di Ercolano (Napoli) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto,

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Poligrafica e cartevalori di Ercolano (Napoli).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 25 marzo 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1970

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(3002)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1971.

Soppressione dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Santo Andrè (Brasile) e contemporanea istituzione nella stessa sede di un vice consolato di 2ª categoria.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale del 16 novembre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 333 del 24 dicembre 1963, relativo all'istituzione di una agenzia consolare di 2ª categoria in Santo Andrè (Brasile);

Decreta:

Art. 1.

L'agenzia consolare di 2ª categoria in Santo Andrè (Brasile) è soppressa.

Art. 2.

E' istituito in Santo Andrè (Brasile) un vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del consolato generale d'Italia in San Paolo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1971

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1971
Registro n. 320, foglio n. 68

(2870)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1971.

Soppressione dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Bangui (Repubblica centroafricana).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale del 25 gennaio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 28 maggio 1968, relativo all'istituzione di una agenzia consolare di 2ª categoria in Bangui (Repubblica centroafricana);

In considerazione dell'istituzione nella stessa sede di una ambasciata;

Decreta:

Articolo unico

L'agenzia consolare di 2ª categoria in Bangui (Repubblica centroafricana) è soppressa.

Il presente decreto ha decorrenza dal giorno 1° marzo 1971.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1971

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *febbraio* 1971
Registro n. 320, *foglio n.* 70

(2869)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di laterizi operanti nella provinca di Benevento e delle aziende industriali produttrici di laterizi e piastrelle di ceramica per rivestimenti operanti nella provincia di Caserta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali produttrici di laterizi operanti nella provincia di Benevento e delle aziende industriali produttrici di laterizi e piastrelle di ceramica per rivestimenti operanti nella provincia di Caserta si è determinata una situazione di crisi economica locale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavorano ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di laterizi operanti nella provincia di Benevento e delle aziende industriali produttrici di laterizi e piastrelle di ceramica per rivestimenti operanti nella provincia di Caserta.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 14 dicembre 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(3005)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1971.

Sostituzione di un esperto in seno al comitato tecnico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura, presso l'INAIL.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 3 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente modificazioni alle norme che regolano la composizione degli organi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto il proprio decreto in data 10 dicembre 1968 concernente, tra l'altro, la costituzione del comitato tecnico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura, costituito presso l'istituto predetto;

Vista la nota n. 40 del 31 dicembre 1970, con la quale il dott. Luigi Micheli rassegna le proprie dimissioni dall'incarico di esperto designato dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro per il comitato tecnico di cui trattasi, a seguito della sua nomina a consigliere dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Vista la nota n. 2143 del 3 febbraio 1971, con la quale la confederazione generale dell'agricoltura italiana propone la nomina del dott. Alberto Paci a membro del comitato tecnico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura, quale esperto designato dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro, in sostituzione del dott. Luigi Micheli, dimissionario;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla sostituzione predetta;

Decreta:

Il dott. Alberto Paci è chiamato a far parte del comitato tecnico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura presso l'Istituto nazionale per

l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, quale esperto designato dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro ed in sostituzione del dott. Luigi Micheli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(2911)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1971.

Sostituzione di un componente la deputazione della borsa valori di Venezia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 20 gennaio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 6 febbraio 1971, concernente, fra l'altro, la costituzione della deputazione della borsa valori di Venezia per l'anno 1971;

Vista la comunicazione in data 9 febbraio 1971, con la quale la direzione generale del Banco di Napoli ha proposto che il dott. Italo Simonato, membro effettivo della deputazione della borsa valori di Venezia in qualità di delegato governativo, venga sostituito in tale incarico dal dott. Vincenzo Massa;

Ritenuto che, per conseguenza, occorre modificare la composizione della predetta deputazione di borsa;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Massa è chiamato a far parte della deputazione della borsa valori di Venezia per l'anno 1971, quale membro effettivo con l'incarico di delegato governativo, in sostituzione del dott. Italo Simonato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 marzo 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(2909)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1971.

Sostituzione di un componente il consiglio generale dello Istituto nazionale per il commercio estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1969 concernente la ricostituzione del consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 27 novembre 1969, n. 300;

Visto il decreto ministeriale 11 novembre 1970, con il quale è stato disposto il collocamento a riposo, per raggiunti limiti di età, del direttore generale gr. uff. dottor Giuseppe Ferlesch;

Visto l'ordine di servizio n. 459 del 28 febbraio 1971, con il quale il direttore generale dott. Armando Fracassi è stato preposto alla direzione generale per gli accordi commerciali e il direttore generale prof. dott. Stefano Lionetti è stato preposto alla direzione generale per lo sviluppo degli scambi;

Ritenuta la necessità di nominare il prof. dott. Stefano Lionetti, direttore generale per lo sviluppo degli scambi, in seno al consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Decreta:

Il dott. Armando Fracassi continua a far parte del consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero nella qualità di direttore generale per gli accordi commerciali, in sostituzione del dott. Giuseppe Ferlesch collocato a riposo ed il prof. dott. Stefano Lionetti entra a far parte del detto consiglio generale nella qualità di direttore generale per lo sviluppo degli scambi al posto del dott. Armando Fracassi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1971

Il Ministro: ZAGARI

(2871)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1971.

Nomina degli esperti nel consiglio di amministrazione di casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1533, istitutiva dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani e, in particolare, l'art. 11 della legge medesima, nel testo modificato dall'art. 3 della legge 9 febbraio 1966, n. 27;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina dello esperto nel ramo amministrativo ed assistenziale in seno ai consigli di amministrazione delle casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani, in corso di rinnovo per scadenza del mandato;

Viste le proposte fatte dalla Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli artigiani;

Decreta:

Per ciascuna delle sottoelencate casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani è nominato, in seno al consiglio di amministrazione, il membro esperto nel ramo amministrativo ed assistenziale nella persona di seguito indicata per ognuna di esse:

Cassa mutua provinciale di Caserta:

Santonastaso ing. Giuseppe;

Cassa mutua provinciale di Milano:

Melgrati dott. Ezio;

Cassa mutua provinciale di Palermo:

Crivello dott. Onofrio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(2887)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1971.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla Società italiana esplosivo Cheddite S.p.a., stabilimento di Livorno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto 8 febbraio 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Società italiana esplosivo Cheddite S.p.a., stabilimento di Livorno, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Società italiana esplosivo Cheddite S.p.a., stabilimento di Livorno;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 8 febbraio 1971 a favore degli operai dipendenti dalla Società italiana esplosivo Cheddite S.p.a., stabilimento di Livorno, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(3009)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1971.

Nomina dei componenti il collegio dei revisori dei conti dell'Istituto di studi per la programmazione economica.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48;

Visto il proprio decreto in data 21 giugno 1967, con il quale sono stati nominati i componenti del comitato amministrativo dell'Istituto di studi per la programmazione economica (I.S.P.E.);

Visto il proprio decreto in data 31 luglio 1967, con il quale sono stati nominati i componenti del collegio dei revisori dei conti dell'I.S.P.E.;

Considerato che la nomina dei revisori è scaduta e che occorre quindi procedere alla ricostituzione del collegio per il prossimo triennio;

Vista la nota n. 2810/37291/1.2 in data 2 marzo 1971 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale viene designato, per la nomina quale rappresentante di quella Presidenza nel citato collegio, con funzioni di presidente, il dott. Luigi de Angelis, vice prefetto;

Visto il telegramma n. 178724 in data 15 febbraio 1971 del Ministero del tesoro, con il quale viene designato, per la nomina quale rappresentante di quel Ministero nel collegio medesimo, il dott. Renato Biffi, ispettore generale della Ragioneria generale dello Stato;

Ritenuto di confermare, per la nomina quale rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica nel predetto collegio, il dott. Bartolomeo Palomba, ispettore generale;

Decreta:

Il collegio dei revisori dei conti dell'Istituto di studi per la programmazione economica (I.S.P.E.), per il triennio 15 marzo 1971-14 marzo 1974, è composto come segue:

de Angelis dott. Luigi, vice prefetto, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, presidente;

Biffi dott. Renato, ispettore generale, in rappresentanza del Ministero del tesoro, componente;

Palomba dott. Bartolomeo, ispettore generale, in rappresentanza del Ministero del bilancio e della programmazione economica, componente.

Il presente decreto sarà trasmesso, per conoscenza alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1971

Il Ministro: GIOLITTI

(2912)

DECRETO PREFETTIZIO 9 marzo 1971.

Sostituzione di componenti il consiglio provinciale di sanità di Roma.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Visto il proprio decreto n. 5130 in data 26 marzo 1969, e successive modificazioni, relativo alla costituzione per il triennio 1968-1971 del consiglio provinciale di sanità di Roma;

Vista la lettera 20 febbraio 1971, n. 2145, con la quale il commissario dell'ordine dei medici designa, in sostituzione del dimissionario dott. Nazzareno Gianni, per la nomina a componente-rappresentante dell'ordine stesso il prof. Francesco Spinelli;

Vista la lettera 24 febbraio 1971, n. 9/10088, con la quale il direttore generale dell'I.N.A.M. designa per la nomina quale rappresentante dell'istituto stesso, in sostituzione del dott. Aldo Goldoni, cessato dal servizio, il prof. Michele Vitale;

Ritenuta l'opportunità di provvedere in conseguenza;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

In sostituzione dei precedenti titolari, sono chiamati a far parte del consiglio provinciale di sanità di Roma i sottoelencati signori, ciascuno nella qualità indicata:

Spinelli prof. Francesco, rappresentante dell'ordine dei medici;

Vitale prof. Michele, rappresentante dell'I.N.A.M.

Roma, addì 9 marzo 1971

Il prefetto: RAVALLI

(2885)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università cattolica del « S. Cuore » di Milano ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Milano n. 33229 del 30 gennaio 1971, l'Università cattolica del « S. Cuore » di Milano è stata autorizzata ad accettare una donazione di L. 1.000.000 disposta dalla signorina Anna Maria Sormani in favore della facoltà di medicina e chirurgia.

(2853)

Autorizzazione all'Università di Torino ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Torino n. 6991/2.272.29 del 13 gennaio 1971, l'Università di Torino è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 35.000.000, al valore nominale, di titoli obbligazionari al 6 %, disposta dalla signora Orsola Favretto per l'istituzione di una borsa di studio triennale intestata a « Riccardo Favretto » a favore di un laureato in medicina e chirurgia.

(2854)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL PIEMONTE

Variante al piano regolatore generale del comune di Torino

Con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche per il Piemonte, n. 1131/Urb. in data 10 marzo 1971, ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, è stata approvata la deliberazione in data 22 dicembre 1969, n. 2700, del consiglio comunale di Torino, costituente variante al piano regolatore generale vigente, per cui l'area sita in via Berta angolo via Bobbio, distinta in catasto al foglio di mappa n. 81, particelle numeri 324-c, 374-b, 375-a, 325-b di proprietà Argano Ignazio, Anna, Maria-Giovanna in Amico, fratello e sorelle fu Giovanni ed altri; al foglio di mappa n. 81, particelle numeri 29-a, 255-a, 255-b di proprietà S.p.a. « Immobiliare Spaia » Torino; al foglio di mappa n. 81, particelle numeri 29-e e 325-c di proprietà S.p.a. « Immobiliare Braccini », Torino; al foglio di mappa n. 81, particella n. 29-f di proprietà Prina Marianna; al foglio di mappa n. 81, particella n. 47-h di proprietà Maccagno Felice, Maccagno Maria in Nesti; della superficie complessiva di mq. 5919, già inclusa in zona residenziale, è destinata all'edilizia scolastica.

Copia di tale decreto e degli allegati, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del comune a termini dell'art. 10, secondo comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con leggi 6 agosto 1967, n. 765 e 19 novembre 1968, n. 1187.

(2878)

Variante al piano di zona del comune di Asti

Con decreto provveditoriale n. 5750/Urb. in data 11 marzo 1971, è stata approvata ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, la variante al piano delle zone da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico e popolare del quartiere nord-ovest (Torretta) del comune di Asti.

La variante di cui si tratta non ha dato luogo od opposizioni da parte di enti e di privati.

Il decreto di approvazione, unitamente agli atti di progetto, sarà depositato nella segreteria comunale a libera visione del pubblico.

Il sindaco curerà la notifica, a ciascun proprietario degli immobili compresi nel piano, dell'eseguito deposito entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2880)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER L'EMILIA E ROMAGNA

Variante al programma di fabbricazione del comune di Conselice

Con decreto del provveditore alle opere pubbliche per l'Emilia n. 4910/1°, in data 10 marzo 1971, è stata approvata, ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la variante al programma di fabbricazione del comune di Conselice relativa ad insediamento scolastico nel comune (scuola media in frazione Lavezzola).

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità allo originale, sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune a termine dell'art. 10, secondo comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con leggi 6 agosto 1967, n. 765 e 19 novembre 1968, n. 1187.

(2855)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Guglionesi

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1970, numero 24338/5283, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Persichitti Nicola, nato a Montecilfone il 30 novembre 1886, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in Guglionesi e Montecilfone, estese mq. 15.390, riportate in catasto alla particella n. 59 subalterni *d* e *c*, del foglio di mappa n. 88 del comune di Guglionesi e nella planimetria tratturale con i numeri 186, 192 e 193.

(2874)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Foggia

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1970, numero 14211/3536, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 1971, registro n. 3 Agricoltura e foreste, foglio n. 148, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a La Notte Pasquale-Lelio, nato a Foggia l'11 maggio 1930, delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Foggia-Ordona-Lavello », tronco urbano nel comune di Foggia, estese mq. 120, riportate nel nuovo catasto edilizio urbano del comune di Foggia nella maggiore estensione della particella n. 3841 del foglio di mappa n. 96, allegato *G* e nella planimetria tratturale con i numeri 140 e 141.

(2922)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili siti in comune di Venezia

Con decreto 10 febbraio 1971 del Ministro per la difesa di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato degli immobili distinti nel nuovo catasto terreni del comune di Venezia con i mappali *A*-38, *B*-57, 58, 59, 67, 68, 69 del foglio n. 36; il mappale *A* del foglio n. 40; il mappale *A* del foglio n. 44; il mappale *A* del foglio n. 45; i mappali *A* e *B* del foglio n. 46; ed il mappale *A* del foglio n. 60 — catasto terreni del comune di Venezia — sezione Burano, della superficie complessiva di mq. 132.620, cessano dalla destinazione di uso pubblico e passano al patrimonio dello Stato.

(2921)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Parma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1971, il comune di Parma viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 106.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3095)

Autorizzazione al comune di Trento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1971, il comune di Trento viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 977.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3096)

Autorizzazione al comune di Fordongianus ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1971, il comune di Fordongianus (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.409.626, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3097)

Autorizzazione al comune di Gesico ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1971, il comune di Gesico (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.185.470, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3098)

Autorizzazione al comune di Gesturi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1971, il comune di Gesturi (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.066.141, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3099)

Autorizzazione al comune di Ghilarza ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1971, il comune di Ghilarza (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.405.410, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3100)

Autorizzazione al comune di Gonnostramatza ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1971, il comune di Gonnostramatza (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.062.705, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3101)

Autorizzazione al comune di Gonnosnò ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1971, il comune di Gonnosnò (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.001.031, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3102)

Autorizzazione al comune di Lunamatrona ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1971, il comune di Lunamatrona (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.319.020, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3103)

Autorizzazione al comune di Maracalagonis ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1971, il comune di Maracalagonis (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.550.119, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3104)

Autorizzazione al comune di Narbolia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1971, il comune di Narbolia (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.054.538, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3105)

Autorizzazione al comune di Nughedu S. Vittoria ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970.

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1971, il comune di Nughedu S. Vittoria (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.131.002, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3106)

Autorizzazione al comune di Nurachi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1971, il comune di Nurachi (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 568.070, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3107)

Autorizzazione al comune di Nureci ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 marzo 1971, il comune di Nureci (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 524.289, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3108)

Autorizzazione al comune di Castelvetere in Valfortore ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970.

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1971, il comune di Castelvetere in Valfortore (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.567.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2987)

Autorizzazione al comune di Fragneto Monforte ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970.

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1971, il comune di Fragneto Monforte (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.326.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2991)

Autorizzazione al comune di Ginestra degli Schiavoni ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970.

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1971, il comune di Ginestra degli Schiavoni (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 843.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2992)

Autorizzazione al comune di Guardia Sanframondi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970.

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1971, il comune di Guardia Sanframondi (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.877.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2993)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 58

Corso dei cambi del 26 marzo 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	621,83	621,80	621,76	621,89	621,85	621,85	621,90	621,89	621,83	621,92
Dollaro canadese .	617,35	617,10	617,25	617,45	616,60	617,35	617,50	617,45	617,35	617,35
Franco svizzero .	144,71	144,75	144,77	144,755	144,75	144,70	144,75	144,755	144,71	144,75
Corona danese .	83,15	83,16	83,15	83,13	83,10	83,15	83,13	83,13	83,15	83,15
Corona norvegese .	87,12	87,13	87,15	87,155	87,10	87,15	87,16	87,155	87,12	87,15
Corona svedese .	120,48	120,50	120,42	120,44	120,50	120,48	120,45	120,44	120,48	120,50
Fiorino olandese	172,97	173 —	172,9950	173,015	173 —	172,96	173,02	173,015	172,97	173,02
Franco belga .	12,52	12,525	12,53	12,5270	12,52	12,52	12,5260	12,5270	12,52	12,53
Franco francese	112,64	112,74	112,80	112,76	112,80	112,77	112,78	112,76	112,74	112,75
Lira sterlina .	1504,30	1503,60	1503,90	1504,05	1503,90	1504,30	1504,05	1504,05	1504,30	1503,85
Marco germanico .	171,22	171,22	171,24	171,24	171,20	171,25	171,245	171,24	171,22	171,25
Scellino austriaco .	24,07	24,07	24,08	24,0830	24,10	24,07	24,0850	24,0830	24,07	24,05
Escudo portoghese	21,83	21,82	21,82	21,825	21,90	21,83	21,62	21,825	21,83	21,85
Peseta spagnola	8,93	8,93	8,935	8,937	8,95	8,93	8,9380	8,935	8,93	8,94

Media dei titoli del 26 marzo 1971

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	90,90
Redimibile 3,50 % 1934	99,35
» 3,50 % (Ricostruzione) . .	83,15
» 5 % (Ricostruzione) . .	95,175
» 5 % (Riforma fondiaria) . .	95 —
» 5 % (Città di Trieste)	95,55
» 5 % (Beni esteri) . .	91,15
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . .	91,275
» 5,50 % » » 1968-83 .	92,15
» 5,50 % » » 1969-84 .	91,45
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 . .	97,925
» » » 5,50 % 1976 . . .	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,45
» » » 5,50 % 1977 .	99,775
» » » 5,50 % 1978 .	99,375
» » » 5,50 % 1979 .	99,975
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,50
» 5 % (» 1° aprile 1974)	96,325
» 5 % (» 1° aprile 1975)	94,10
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,15
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	93,925
» 5 % (» 1° aprile 1978) .	94 —
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	99,875

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 marzo 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA . .	621,895
Dollaro canadese .	617,475
Franco svizzero	144,752
Corona danese . .	83,13
Corona norvegese .	87,157
Corona svedese	120,445
Fiorino olandese	173,017
Franco belga	12,526
Franco francese . . .	112,77
Lira sterlina	1504,05
Marco germanico . .	171,242
Scellino austriaco . .	24,084
Escudo portoghese . .	21,822
Peseta spagnola . . .	8,937

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° gennaio 1971 al 31 gennaio 1971 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 2660/70, n. 2671/70, n. 82/71 all'esportazione verso Paesi terzi degli alimenti composti per animali della voce n. ex 23.07 previste:
— all'art. 1, lettera d) del Regolamento comunitario n. 120/67 (Tabella A);
— all'art. 1, lettera g) del Regolamento comunitario n. 804/68 (Tabella B).

TABELLA *A*

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
23.07	Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:	
	ex B. altri, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari (delle voci o sottovoci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02-A e 17.05 A):	
	- il cui tenore, in peso, in latte in polvere (1) è inferiore al 50 % ed il cui tenore, in peso, in prodotti cerealicoli (2) è:	
	- - superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 15 %	0,269
	- - superiore al 15 % ed inferiore o uguale al 30 %	0,673
	- - superiore al 30 % ed inferiore o uguale al 50 %	1,211
	- - superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 65 %	1,615
	- - superiore al 65 %	2,018

(1) Latte scremato in polvere di cui alla sottovoce 04.02-A-II-b-1.
(2) Sono considerati prodotti cerealicoli i prodotti ripresi al Capitolo 10 ed alle voci 11.01 ed 11.02 (eccezione fatta per la sottovoce 11.02-F) della tariffa doganale).

TABELLA *B*

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
23.07	Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:	
	ex B. altri, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02-B e 17.05-B e prodotti lattiero-caseari, esclusi gli alimenti composti speciali (1):	
	I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:	
	a. non contenenti amido o fecola od aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 %:	
	ex. 3. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere di cui alla sottovoce ex 04.02-A-II-b-1 della tariffa doganale uguale o superiore a 50 % ed inferiore a 75 %:	
	aa. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere inferiore o uguale a 60 %	2,73
	bb. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 60 % ed inferiore uguale a 70 %	3,26
	cc. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 70 %	3,78
	ex 4. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere di cui alla sottovoce ex 04.02-A-II-b-1 della tariffa doganale uguale o superiore a 75 %:	
	aa. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere inferiore o uguale a 80 %	3,78
	bb. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 80 %	3,78

(1) Sono considerati alimenti composti speciali gli alimenti che contengono:
a) latte scremato in polvere,
b) farina di pesce e
c) carbone attivo oppure una miscela di giallo di tartrazina (E 102) e Blu brevettato V (E 131) oppure del rosso di cocciniglia A (E 124), oppure Blu brevettato V (E 131).

(2681)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Gallarate

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 5 agosto 1969 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Gallarate (Varese);

Visto il decreto ministeriale in data 20 febbraio 1971, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Gallarate, nell'ordine appresso indicato:

1.	Landoni dott. Luigi	punti	92,56	su 132
2.	Fiora dott Sergio	»	85,26	»
3.	Scandaliato dott. Gaspare	»	79,13	»
4.	Pace dott. Domenico	»	78,95	»
5.	Lopez dott. Ugo	»	77,99	»
6.	Rinaldi dott. Mario	»	77,09	»
7.	Benecchi dott. Fernando	»	76,58	»
8.	Bandoni Raffaello	»	76,33	»
9.	Guarini dott. Giuseppe	»	76,02	»
10.	Russo Luigi	»	75,83	»
11.	Martinotti dott. Giacomo	»	75,43	»
12.	Ilari dott. Vergilio	»	75,21	»
13.	Geraci dott. Vincenzo	»	74,92	»
14.	Pulli dott. Italo R.	»	74,90	»
15.	Spani dott. Tommaso	»	74,06	»
16.	Sallustio dott. Vito	»	73,51	»
17.	Raimondo dott. Vincenzo	»	73,38	»
18.	Raglianti dott. Luigi	»	73,21	»
19.	Iannettone dott. Giovanni	»	72,39	»
20.	Grillo dott. Roberto	»	72,02	»
21.	Maddalone Pasquale, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	»	71,60	»
22.	Azzi dott. Palmino	»	71,60	»
23.	Pace dott. Delio	»	71,55	»
24.	Caruana Salvatore	»	71,50	»
25.	Caizzi Gaetano	»	71,33	»
26.	Seclì dott. Ernesto	»	71,05	»
27.	Vitale Francesco	»	70,83	»
28.	Mussetti Tranquillo, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	»	70,75	»
29.	Rollone Eusebio	»	70,75	»
30.	Bruschi dott. Vinicio	»	70,64	»
31.	Porcile dott. Luciano	»	70,30	»
32.	Bartalena dott. Valentino	»	70,19	»
33.	Pontarollo dott. Riccardo	»	69,96	»
34.	Milanesi dott. Luigi	»	69,85	»
35.	Dalmazzo Francesco P.	»	69,06	»
36.	Imboldi dott. Rocco E.	»	68,19	»
37.	Mantelli Erminio, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	»	67,98	»
38.	Magno dott. Massimiliano	»	67,98	»
39.	Ventriglia dott. Giovanni	»	67,77	»
40.	Parini Antonio	»	67,66	»
41.	Lauletta dott Angelo	»	67,51	»
42.	De Pascale dott. Mario	»	67,18	»
43.	De Negri dott. Enrico	»	66,99	»
44.	Bertoni dott. Peppino	»	66,97	»
45.	Puglisi dott. Carmelo	»	66,46	»
46.	Forlani dott. Remo	»	66,45	»
47.	Ricotta dott. Giovanni	»	66,28	»
48.	Evangelisti Ugo	»	66,06	»
49.	Di Iacovo Antonino	»	65,98	»
50.	Facchini Mario	»	65,72	»
51.	Panuccio dott. Rocco	»	65,64	»
52.	Capitanelli dott. Nerino	»	65,62	»
53.	Faissola Giovanni	»	65,22	»
54.	Mazza dott. Osvaldo	punti	65,15	su 132
55.	Delli Paoli dott. Dante	»	64,83	»
56.	Musitelli Lorenzo	»	64,47	»
57.	Conte dott. Antonio	»	63,86	»
58.	Miceli Vittorio	»	63,69	»
59.	De Flumeri Francesco P.	»	63,52	»
60.	Sperduti Michele	»	63,37	»
61.	Achilli Amedeo	»	63,06	»
62.	Labriola Antonio	»	62,85	»
63.	Palazzi Domenico	»	62,73	»
64.	Filippi dott. Davide	»	62,59	»
65.	Stenghele Giuseppe	»	61,89	»
66.	Tarella dott. Domenico	»	61,42	»
67.	Bellotoma Giovanni	»	61,11	»
68.	Piscitelli Ferruccio	»	60,04	»
69.	Petrolo Paolo	»	59,76	»
70.	Onofri Ermanno	»	59,74	»
71.	Agnoli Mario	»	58,62	»
72.	La Placa Cataldo	»	58,46	»
73.	Rapetti Andrea	»	58,41	»
74.	Di Stilo Rocco	»	57,63	»
75.	De Marco Luigi	»	57,42	»
76.	Frigiolini Mario	»	57,28	»
77.	Narducci Fiorenzo	»	57 —	»
78.	Pacifici Luigi	»	56,66	»
79.	Casamento Teodoro	»	56,44	»
80.	Amoruso Gregorio	»	55,75	»
81.	Pascale Vittorio	»	54,59	»
82.	Viganò Mauro	»	54,14	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1971

p. *Il Ministro*: SARTI

(3062)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Brescia

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 22 aprile 1970 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Brescia;

Visto il decreto ministeriale in data 15 febbraio 1971, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Brescia, nell'ordine appresso indicato:

1.	Silvano dott. Guido	punti	88,85	su 132
2.	Aiello dott. Salvatore	»	87,79	»
3.	Gaetani dott. Leonida	»	87,44	»
4.	Fanelli dott. Filippo	»	86,86	»
5.	Gracili dott. Rino	»	86,64	»
6.	Pianesi dott. Ermanno	»	86,57	»
7.	Bertinetti dott. Mario	»	84,47	»
8.	Schlitzer dott. Pasquale	»	83,96	»
9.	Rabacchino dott. Ferdinando	»	79,86	»
10.	Lugli dott. Giuseppe	»	75,21	»
11.	Montefusco dott. Gerardo	»	75 —	»
12.	Rava dott. Beniamino	»	74,92	»
13.	Palatiello dott. Vincenzo	»	74,69	»
14.	Dell'Isola dott. Erasmo	»	74,23	»
15.	Polledri dott. Giuseppe	»	74,21	»
16.	Fiducccia dott. Benedetto	»	73,83	»
17.	Tognocchi dott. Candido	»	73,58	»
18.	Simeone dott. Mariangelo	»	70,86	»
19.	Fuscà dott. Cesare	»	69,78	»
20.	Fiora dott. Sergio	»	66,06	»
21.	Cormio dott. Salvatore	»	65,16	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1971

p. *Il Ministro*: SARTI

(3061)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CHIETI

Graduatoria generale del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Chieti

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 15436 in data 25 maggio 1964, con cui è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario nei comuni di Lanciano e Castelfrentano;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso predetto, nominata con proprio decreto n. 35125 del 7 marzo 1970 e modificata con successivo decreto n. 38345 del 9 novembre 1970;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni concorsuali espletate dalla citata commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso di cui in narrativa:

Breber Giovanni Carlo punti 133,252 su 240

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Chieti e, per otto giorni consecutivi, affisso all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Chieti e dei comuni interessati

Chieti, addì 9 marzo 1971

Il medico provinciale: SOLLECITO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto, pari numero e data con cui è stata approvata la graduatoria del pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario nei comuni di Lanciano e Castelfrentano;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935 n. 281 e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Breber Giovanni Carlo, nato a Lanciano il 20 agosto 1916, risultato idoneo nella graduatoria del concorso di cui in premessa, e nominato ufficiale sanitario nel comune di Lanciano.

Il medesimo dovrà assumere servizio entro e non oltre 15 giorni dalla data di notifica del presente decreto.

La nomina è conferita in via di esperimento per un anno, ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 del testo unico delle leggi sanitarie, comma terzo.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Chieti nonchè affisso, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura di Chieti e dei comuni interessati.

Chieti, addì 9 marzo 1971

Il medico provinciale: SOLLECITO

(3028)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRESCIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Brescia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1647, in data 31 maggio 1970, con cui venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami per dieci posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Brescia al 30 novembre 1969;

Ritenuta l'opportunità e la necessità di procedere alla nomina della commissione giudicatrice del predetto concorso;

Viste le designazioni e le proposte del Ministero della sanità, della prefettura, dell'ordine dei medici e del collegio delle ostetriche di Brescia, nonchè le segnalazioni delle giunte comunali interessate;

Visto l'art. 3, nonchè l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 (che ha sostituito lo art. 50 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281);

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di dieci posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Brescia al 30 novembre 1969, è costituita come appresso indicato:

Presidente:

De Silva dott. Alfonso, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Romano Spica dott. Giuseppe, medico provinciale di 1ª classe, in servizio presso l'ufficio medico provinciale di Brescia;

Ingrassia dott. Armando, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno;

Gastaldi prof. Attilio, libero docente in ostetricia, direttore della scuola di ostetricia degli spedali civili di Brescia;

Corti dott. Luigi, primario di ostetricia dell'ospedale civile di Leno, designato dall'ordine dei medici di Brescia;

Boggiani Piera, ostetrica condotta di Coccaglio;

Segretario:

Lippi dott. Igino, consigliere di 1ª classe in servizio presso il Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice darà inizio alle prove d'esame, che avranno luogo in Brescia, non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia; esso, per otto giorni consecutivi, sarà anche affisso all'albo dell'ufficio del medico provinciale ed a quello della prefettura di Brescia, nonchè all'albo dei comuni interessati.

Brescia, addì 10 marzo 1971

Il medico provinciale: RAFFO

(2927)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3136 in data 31 dicembre 1969 con il quale e stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di condotte mediche vacanti al 30 novembre 1969;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Pesaro, dall'ordine provinciale dei medici di Pesaro e dalle amministrazioni interessate;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa, è costituita come segue:

Presidente:

Cirino dott. Francesco, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Giannico prof. Luigi, ispettore generale medico del Ministero della sanità;

Indraccolo dott. Francesco, vice prefetto vicario presso la prefettura di Pesaro;

Viglione prof. Felice, primario chirurgo dell'ospedale civile di Fano;

Pupita prof. Franco, primario medico dell'ospedale civile di Fano;

Fucci dott. Giuseppe, medico condotto.

Segretario:

Ianniello dott. Ugo, consigliere del Ministero della sanità.

La commissione, che avrà sede in Fano presso l'ospedale generale provinciale « Santa Croce », inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura e dei comuni interessati.

Pesaro, addì 10 marzo 1971

Il medico provinciale: CAVINA

(3026)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 31 luglio 1970, n. 17.

Assunzione di personale a contratto annuale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 18 *agosto* 1970)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini degli adempimenti di cui alla legge provinciale 26 marzo 1970, n. 6, e per i compiti della programmazione economica e delle relazioni pubbliche l'amministrazione può assumere personale qualificato in base a contratto a termine annuale, rinnovabile di anno in anno, regolato dalle norme sull'impiego privato.

Per il personale a contratto, il cui contingente numerico massimo e fissato in 15 unità di cui 3 per l'ufficio relazioni pubbliche, oltre al possesso della cittadinanza italiana è richiesta la laurea, se assegnato alla programmazione o agli adempimenti di cui alla legge provinciale 26 marzo 1970, n. 6, e la iscrizione nell'albo dei giornalisti — elenco professionisti o elenco pubblicisti — se assegnato alle relazioni pubbliche.

Fino a quando le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità del personale della provincia non sono regolate con legge provinciale, per il personale di cui alla presente legge le necessarie determinazioni al riguardo sono adottate dalla giunta provinciale col provvedimento di assunzione. Con lo stesso provvedimento è determinato il trattamento economico od il compenso globale ed il trattamento per il rimborso delle spese incontrate nello svolgimento dell'incarico in relazione alla importanza del lavoro affidato ed all'orario richiesto.

In caso di assunzione in ruolo mediante concorso pubblico, il servizio prestato quale incaricato con mansioni analoghe viene riconosciuto agli effetti della progressione in carriera nella qualifica di inquadramento, salvo la facoltà di risoluzione del rapporto di impiego ai sensi dell'art. 33 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, come integrato dall'art. 2, legge provinciale 27 agosto 1962, n. 8.

Per il personale incaricato in servizio il limite massimo di età per poter partecipare ai concorsi pubblici è aumentato di anni cinque. Il trattamento assistenziale e previdenziale è quello previsto dall'art. 2 della legge provinciale 20 maggio 1961, n. 2, e successive modifiche.

Art. 2.

Alla spesa per l'attuazione della presente legge prevista in lire 15.000.000 per il corrente esercizio si fa fronte mediante riduzione di pari importo al cap. 35 del bilancio di previsione 1970.

Nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1970 è introdotta la seguente variazione:

Capitolo in diminuzione:

Cap. 35. — Competenze ai membri di consigli, comitati, commissioni, indennità, compensi e rimborsi spesa al personale di altre amministrazioni ed estranei per studi, servizi e prestazioni speciali resi nell'interesse della provincia . . . . . L. 15.000.000

Capitolo di nuova istituzione:

Cap. 36. — Spese per incarichi di personale nei settori della programmazione economica, del coordinamento territoriale, della urbanistica e delle relazioni pubbliche (legge provinciale in corso di approvazione) . . . . L. 15.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Il Presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(2795)

LEGGE PROVINCIALE 8 settembre 1970, n. 18.

Partecipazione dell'amministrazione provinciale al finanziamento di un consorzio per la preparazione e l'aggiornamento di insegnanti di scuola media di primo grado.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 22 *settembre* 1970)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione provinciale è autorizzata a contribuire al finanziamento, anche mediante partecipazione, di un consorzio per la preparazione e l'aggiornamento di insegnanti di scuola media di primo grado.

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge previsto per l'anno in corso nella misura di lire 15.000.000 si fa fronte mediante l'utilizzo di una residua parte dell'economia prevista su alcuni capitoli di spesa afferenti gli interessi passivi sui mutui da assumere, per effetto della mancata assunzione dei mutui stessi durante il primo semestre del corrente anno.

All'onere derivante a carico degli esercizi 1971 e successivi, in misura da stabilirsi con legge di bilancio, ed entro il limite massimo annuale di lire 25.000.000, si farà fronte mediante l'utilizzo di una corrispondente quota delle maggiori entrate derivanti annualmente alla provincia dall'incremento dell'imposta di ricchezza mobile devoluta ai sensi degli articoli 67 e 68 dello statuto regionale.

Art. 3.

Nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1970 sono introdotte le seguenti variazioni nella parte II Spese:

Capitolo di nuova istituzione:

TITOLO I — SEZIONE II

Rubrica V — CATEGORIA III

Cap. 335. — Quota della provincia dovuta al consorzio per la formazione di insegnanti della scuola media di primo grado L. 15.000.000

Capitolo in diminuzione:

Cap. 780. — Interessi sui mutui passivi assunti per la viabilità L. 15.000.000

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Il Presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(2796)

LEGGE PROVINCIALE 23 settembre 1970, n. **19.**

Approvazione di modifiche al piano regolatore generale del comune di Malles (Legge provinciale 8 agosto 1966, n. 6).

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 48 *del* 24 *novembre* 1970)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Sono approvate le seguenti modifiche al piano regolatore generale del comune di Malles:

1. Eliminare, trasformandole in verde agricolo, determinate aree di verde pubblico, previsto nel piano regolatore in estensione eccessiva e situate presso gli abitati di Malles, Slingia, Laudes, Burgusio e Clusio;

2. Abitato di Planol:

a) spostamento del parcheggio e dell'accesso previsti all'ingresso del paese;

b) previsione di una modesta zona d'ampliamento residenziale, la cui utilizzazione edilizia è subordinata all'approvazione di un piano di risanamento urbano;

3) Abitato di Mazia:

Diversa disposizione delle superfici destinate a zona di interesse collettivo, rispettivamente a parcheggio;

4. Abitato di Slingia:

a) spostamento di una zona residenziale originariamente prevista in un punto minacciato da slavine;

b) previsione di un parcheggio all'ingresso dell'abitato;

5. Abitato di Burgusio:

a) previsione di una zona per l'edilizia popolare (circa 7.350 m^2) e di altre due piccole zone di ampliamento residenziale a sud-est dell'abitato;

b) trasformazione di un'area situata sulla riva destra dell'Adige da zona residenziale in zona di verde pubblico, la cui realizzazione sarà inserita nella seconda fase del programma di attuazione;

6. Abitato di Tarces:

Previsione di una zona d'ampliamento residenziale a sud della prevista circonvallazione;

7. Abitato di Laudes:

Sostituzione di un'area residenziale originariamente prevista su terreno eccessivamente scosceso;

Creare una modesta zona di completamento residenziale nel centro di Laudes;

8. Inserimento nel piano delle già progettate strade per Ultimo, Ultimo-Aslago, Ultimo-Planol e per Slingia;

9. Programma di attuazione:

Nella seconda fase viene inserita la seguente frase:

« Realizzazione della zona di verde pubblico situata sulla riva destra dell'Adige a Burgusio ».

Con la presente legge è modificato, limitatamente alle varianti di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) e 9) l'elemento grafico n. 2, nonchè il programma di attuazione — elemento n. 5 — del piano regolatore generale del comune di Malles elencati nell'articolo unico della legge provinciale 8 agosto 1966, n. 6, concernente l'approvazione del piano regolatore generale del comune di Malles.

Detto grafico, corredato con un foglio di rettifica firmato dal Presidente della giunta provinciale rappresentante le suelencate modifiche, forma parte integrante della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Il Presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(2797)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.